



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARGHERITA CASSANO - Presidente Aggiunto -
GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione -
ENRICO MANZON - Consigliere -
ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
LINA RUBINO - Consigliere -
MARCO MARULLI - Consigliere -
GIULIA IOFRIDA - Consigliere -
ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Consigliere -
FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Oggetto

DISCIPLINARE
AVVOCATI

Ud. 05/07/2022 - PU

R.G.N. 31081/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 31081-2021 proposto da:

(omissis)

, elettivamente domiciliato in

(omissis)

che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis)

in persona del

Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliato in

(omissis)



(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
rappresenta e difende unitamente all'avvocato

(omissis) che lo
(omissis)

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 179/2021 d
depositata il 25/10/2021.

(omissis)

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2022
dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
LUIA DE RENZIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati (omissis) .

FATTI DI CAUSA

1. Il (omissis) ha rigettato il ricorso proposto dall'avvocato
(omissis) verso la decisione del 4 dicembre 2020/19 febbraio 2021
del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte
d'Appello di Roma con la quale, ritenuta la responsabilità del ricorrente per i
fatti contestati nell'incolpazione, era stata irrogata la sanzione della
radiazione dall'albo professionale.

2. Il Consiglio ha rilevato, in premessa, che il (omissis) era stato sottoposto
a procedimento penale per i reati di associazione per delinquere
transnazionale (artt. 416 cod. pen., e 4 L. n. 146/2006), intestazione fittizia
di beni aggravata dal favoreggiamento di associazione per delinquere (artt.
61, n. 2, cod. pen., 12 quinquies, comma 1, L. n. 356/1992, 7 D.L. n.
152/1991), minaccia per impedire l'esercizio del diritto di voto aggravata dal
metodo mafioso (artt. 97 e 100 D.P.R. n. 361/1957, 7 D.L. n. 152/1991),
scambio elettorale aggravato dal metodo mafioso (artt. 96 D.P.R. n.
361/1957 e 7 D.L. n. 152/1991). La sentenza del Tribunale di Roma, che
aveva condannato l'imputato, in relazione a tutti i reati ascrittigli, alla pena
di anni 5 e mesi 4 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici
e interdizione legale per la durata della pena principale, era stata
parzialmente riformata dalla Corte d'appello che, in ragione della prescrizione
maturata quanto al reato di intestazione fittizia, aveva ridotto ad anni 5 la



sola pena principale, confermando nel resto la statuizione di primo grado.

Questa Corte, con sentenza n. 44920 del 26 giugno 2018, aveva annullato senza rinvio la pronuncia del giudice distrettuale quanto al delitto di scambio elettorale aggravato dal metodo mafioso, ritenuto insussistente, ed aveva per il resto respinto il ricorso, rideterminando la pena principale in anni 4 e mesi 6 di reclusione, riducendo la misura interdittiva dai pubblici uffici da perpetua ad anni cinque ed eliminando l'interdizione legale.

Infine sempre questa Corte, con sentenza n. 42727 del 20 settembre 2019, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso straordinario proposto dal

(omissis)

3. Ricostruita la vicenda penale, il C.N.F. ha osservato che della stessa il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma aveva avuto notizia in occasione della perquisizione effettuata il 25 febbraio 2010, alla quale aveva partecipato un consigliere ex art. 103 cod. proc. pen. Era stata, quindi, avviata la procedura per l'applicazione della sospensione cautelare che, però, non veniva disposta per insussistenza del *clamor fori*, tenuto conto del fatto che l'audizione dell'incolpato, in precedenza sottoposto a misura cautelare personale, si era potuta svolgere solo l'1 dicembre 2011.

All'esito dell'istruttoria preliminare, con delibera del 30 dicembre 2018, la Sezione competente per il procedimento approvava il capo di incolpazione, che riproduceva l'originaria imputazione penale, e, successivamente, veniva disposta la citazione in giudizio per i fatti contestati, ad esclusione del delitto di scambio elettorale aggravato dal metodo mafioso. Per detti fatti il Consiglio di disciplina irrogava la sanzione della radiazione, rilevando che non era maturata la prescrizione dell'illecito disciplinare, consumato nella vigenza dell'art. 51 del R.D.L. n. 1578/1933, e sottolineando la gravità della condotta tenuta dal (omissis) lo spessore criminale dell'associazione nella quale l'incolpato era risultato inserito, nonché il clamore mediatico suscitato dalla vicenda, che aveva ulteriormente aggravato la lesione dell'immagine dell'Avvocatura.

4. Le richiamate conclusioni sono state condivise dal C.N.F. che, riassunti i motivi di impugnazione, ha innanzitutto escluso l'eccepta prescrizione, in ragione della sospensione necessaria della procedura disciplinare sino alla



conclusione del processo penale, nella specie definito solo il 21 giugno 2018, a seguito di annullamento parziale senza rinvio della sentenza d'appello. La decisione disciplinare, depositata il 19 febbraio 2021, era quindi intervenuta nel rispetto del termine quinquennale previsto dall'art. 51 R.D.L. n. 1578/1933.

Ha ritenuto suggestive, ma non fondate, le argomentazioni esposte dalla difesa del (omissis) in ordine alla necessaria contestualità fra procedimento penale e procedimento disciplinare e ha rilevato che quest'ultimo deve considerarsi pendente già dalla data di acquisizione della notizia del fatto disciplinarmente rilevante, atteso che la comunicazione del capo di incolpazione costituisce un momento successivo ed eventuale e presuppone la delibera di approvazione.

5. Il C.N.F. ha condiviso anche il giudizio di proporzionalità espresso dal C.D.D.F. ed ha rilevato che la sola esclusione dell'aggravante mafiosa non era sufficiente a far venir meno la particolare gravità delle condotte, definitivamente accertate in sede penale e tenute intenzionalmente, che avevano leso l'immagine dell'Avvocatura, suscitando clamore mediatico.

6. Per la cassazione della sentenza (omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso l'Ordine degli Avvocati di Roma.

7. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l'infondatezza del ricorso ed ha ribadito dette conclusioni all'udienza di discussione, celebrata in presenza su richiesta del ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 51 del R.D.L. n. 1578/1933 e sostiene, in sintesi, che la prescrizione poteva essere interrotta solo da uno degli atti tipici imposti dall'ordinamento, non adottati dal C.O.A. che, pur avendo avuto notizia dei fatti già il 25 febbraio 2010, era rimasto inerte sino al 20 maggio 2015, data di trasmissione degli atti al



Consiglio Distrettuale di Disciplina. Deduce l'inapplicabilità alla fattispecie dell'orientamento espresso da questa Corte circa l'individuazione del *dies a quo* della prescrizione nei casi in cui il procedimento disciplinare abbia ad oggetto fatti di rilevanza penale. Rileva, inoltre, che, poiché la notizia era stata acquisita già il 25 febbraio 2010, il C.O.A. avrebbe dovuto avviare il procedimento e, poi, sospenderlo in attesa della formazione del giudicato. Aggiunge che la tesi del C.N.F., secondo cui non era possibile esercitare l'azione disciplinare prima della definizione della vicenda penale, sarebbe smentita, nello specifico, dalla formulazione dell'incolpazione avvenuta prima della pronuncia della Corte di cassazione penale.

2. La seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ravvisato nella mancata considerazione della riduzione della pena principale, dell'eliminazione dell'interdizione legale e della riduzione ad anni cinque della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Sostiene il ricorrente che il C.N.F. ha valutato solo apparentemente la condotta del professionista, perché avrebbe dovuto tener conto degli sviluppi del processo penale e dell'esclusione dell'aggravante mafiosa, atteso che «la modulazione delle sanzioni disciplinari estreme implica particolare prudenza».

3. Con il terzo motivo è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione dell'art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, per violazione del diritto di difesa; violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.; eccesso di potere per non avere il C.N.F. considerato l'estinzione del reato previsto dal capo di imputazione n. 25 per prescrizione e l'insussistenza del reato di cui al capo n. 27, che imponeva da parte del giudice disciplinare una autonoma valutazione delle risultanze istruttorie». Il ricorrente deduce, in sintesi, che il C.N.F. avrebbe dovuto ammettere le richieste istruttorie avanzate dalla difesa, inerenti a circostanze decisive ai fini del giudizio di proporzionalità, giacché il giudicato penale non poteva essere ritenuto vincolante quanto ai delitti in relazione ai quali la responsabilità penale non era stata definitivamente accertata.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato.



Occorre richiamare in premessa l'orientamento, ormai consolidato, di queste Sezioni Unite secondo cui, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo *jus superveniens* (legge n. 247 del 2012), seppure più favorevole all'incolpato in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa. Di conseguenza la previsione contenuta nell'art. 55 della legge n. 247 del 2012 non si estende al regime della prescrizione, ma riguarda soltanto la fattispecie incriminatrice e la pena, sicché il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 30 novembre 2021 n. 37550; Cass. S.U. 16 luglio 2021 n. 20383; Cass. S.U. 28 febbraio 2020 n. 5596).

Nel caso di specie è, quindi, applicabile alla fattispecie, nella quale vengono in rilievo condotte risalenti agli anni 2007/2008, l'art. 51 del R.D.L. n. 1578/1933.

4.1. Parimenti consolidato è il principio enunciato dalle Sezioni Unite alla stregua del quale, ai fini della individuazione del *dies a quo*, la disposizione in parola deve essere letta in combinato disposto con gli artt. 38 e 44 dello stesso R.D.L. ed occorre distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, da quello, disciplinato dall'art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale.

Nel primo caso, poiché l'azione disciplinare è collegata a ipotesi generiche e a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata alla pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta (Cass. S.U. 13



maggio 2021 n. 12902; Cass. S.U. 4 gennaio 2020 n. 1609; Cass. S.U. 3 novembre 2017 n. 26148 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione), salva l'ipotesi in cui il termine quinquennale sia già interamente decorso al momento dell'esercizio dell'azione penale (Cass. S.U. 14 dicembre 2020 n. 28386; Cass. S.U. 7 novembre 2016 n. 22516).

4.2. Dai richiamati principi non si è discostato il C.N.F., che ha escluso l'eccezionale maturazione della prescrizione quinquennale rilevando, da un lato, che, venendo in rilievo condotte risalenti agli anni 2007 e 2008, il termine non era decorso al momento di instaurazione del procedimento penale (la perquisizione domiciliare è stata eseguita il 25 febbraio 2010); dall'altro che lo stesso non è maturato dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale (21 giugno 2018).

Non rilevano, pertanto, le circostanze sulle quali fa leva il ricorrente nel motivo di ricorso, ossia la notizia dell'illecito avuta già nel 2010 e l'inerzia sino alla trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina, né quanto argomentato sull'assenza di atti interruttivi e sulla necessità di attivare il procedimento disponendone contestualmente la sospensione, perché si può discorrere di interruzione o sospensione della prescrizione solo nei casi in cui il diritto possa già essere validamente esercitato, non già qualora non si sia ancora verificato l'evento esterno a partire dal quale la prescrizione decorre.

5. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili.

Il Codice Deontologico Forense, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, riserva agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione commessa e prevede che la sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

E' *ius receptum* il principio secondo cui le decisioni del (omissis)

in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, e dell'art. 36, comma 6, della L. n. 247 del 2012 soltanto per incompetenza, eccesso di potere e



violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (cfr. fra le tante Cass. S.U. 12 aprile 2021 n. 9547; Cass. S.U. 16 luglio 2021 n. 20383).

5.1. Parimenti consolidato è l'orientamento, formatosi a partire da Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053, alla stregua del quale: a) il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; b) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; c) neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; d) nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e) tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass. S.U. 27 dicembre 2019 n. 34476). I motivi di ricorso, attraverso la deduzione solo apparente dei vizi di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, nella sostanza si risolvono in



un'inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti storici da cui è scaturita la condanna disciplinare (cfr. Cass. S.U. 17 dicembre 2019 n. 33373) e censurano entrambi l'accertamento di merito riservato al C.N.F. che, da un lato, non ha omesso di esaminare le circostanze sulle quali il ricorrente fa leva (pag. 2 e pag. 8 della decisione), dall'altro ha motivato su tutti i parametri valutativi richiamati dal Codice deontologico (gravità dei fatti, intensità del dolo, caratura criminale dell'associazione, clamore mediatico della vicenda, precedenti vicende penali che aveva visto coinvolto il (omissis) giungendo a ritenere adeguata alla gravità del comportamento complessivamente ascritto la massima sanzione della radiazione, in quanto «le prove adottate dal ricorrente non avrebbero potuto portare alcun elemento utile per una diversa lettura» (pag. 8 della motivazione).

6. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 7.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 luglio 2022

Il Consigliere estensore
Annalisa Di Paolantonio

Il Presidente
Margherita Cassano



Numero registro generale 31081/2021

Numero sezionale 343/2022

Numero di raccolta generale 26990/2022

Data pubblicazione 14/09/2022

